

**FAMILIARI DEI CITTADINI DELL' UE/ SEE o**  
**DEI CITTADINI SVIZZERI**

Nell' articolo 2, comma 2, della Direttiva 2004/38/CE per familiari si intendono le seguenti persone:

- il coniuge;
- il partner che abbia contratto con il cittadino dell' Unione un' unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l' unione registrata al matrimonio;
- i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui al punto precedente;
- gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui ai punti precedenti.

Al fine di preservare l' unità della famiglia nel più ampio senso, gli Stati membri possono estendere le agevolazioni anche ai membri della cosiddetta "famiglia in senso ampio", vds. COM (2009) 313 def. <sup>1</sup>.

Nell' articolo 3, comma 2, della predetta Direttiva per membri della famiglia in senso ampio si intendono le seguenti persone:

► ogni altro familiare (non definito all' articolo 2, comma 2 della Direttiva) che:

- è familiare a carico del cittadino dell' UE, o
- è familiare che convive con il cittadino dell' UE, o
- se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell' UE lo assista personalmente, o
- il partner con cui il cittadino dell' Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata

---

<sup>1</sup>. <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0313:FIN:EN:PDF>.